

ALLEGATO ¹² AL N. 2795

DI FASCICOLO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ATEMA – ACADEMY FOR TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

ART. 2 STATUTO, EFFICACIA ED INTERPRETAZIONE

ART. 3 FINALITA' ED ATTIVITA'

ART. 4 SOCI FONDATORI

ART. 5 SOCI ORDINARI

ART. 6 ASSOCIATI VOLONTARI

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

ART. 9 PERSONALE RETRIBUITO

ART. 10 GLI ORGANI SOCIALI

ART. 11 L'ASSEMBLEA

ART. 12 ASSEMBLEA ORDINARIA

ART. 13 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ART. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16 PRESIDENTE

ART. 17 ORGANO DI CONTROLLO

ART. 18 ORGANO DI REVISIONE

ART. 19 LIBRI SOCIALI E ALTRE SCRITTURE

ART. 20 PATRIMONIO

ART. 21 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

ART. 22 BILANCIO

ART. 23 BILANCIO SOCIALE

ART. 24 CONVENZIONI

ART. 25 RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26 ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 27 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 28 DISPOSIZIONI FINALI



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Danielotiana*
- Middle: *Alberino*
- Below seal: *Fabrizio Lumbra*
- Below seal: *Emichelis Maria*
- Below seal: *Danielis Lumbra*
- Bottom left: *franco jiti*
- Bottom left: *Anna Bon*
- Bottom left: *Raffaella*
- Bottom left: *Udo*

ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "ATEMA – Academy For Technology and Management Associazione di Promozione Sociale", siglabile anche "ATEMA APS" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale, senza scopo di lucro, di diretta emanazione di Movimento Cristiano Lavoratori – MCL Unione Territoriale Torino - Vercelli.

L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'emanazione dell'Associazione ATEMA APS è stata deliberata, il 10/11/2021, dall'assemblea del Consiglio Unione Territoriale MCL TO- VC.

L'Associazione ha sede legale in Torino, via Ventimiglia, n. 115 presso la "SAA – School of Management".

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici *competenti della delibera di trasferimento assunta dall'Assemblea ordinaria.*

ART. 2 STATUTO, EFFICACIA ED INTERPRETAZIONE

L'Associazione di promozione sociale è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale ed è disciplinata dal presente Statuto.

Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa e vincola alla sua osservanza.

Lo Statuto è interpretato in armonia con le disposizioni generali del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

ART. 3 FINALITA' ED ATTIVITA'

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui infra, in forma di produzione o scambio di beni o servizi, di mutualità, di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati,

L'Associazione, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, è volta a sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa

In particolare, l'Associazione ATEMA mira a divenire un punto di riferimento per servizi di formazione professionale, orientamento ed inserimento lavorativo di soggetti inoccupati o disoccupati, anche tramite l'individuazione dei fabbisogni formativi e occupazionali del mercato lavorativo.

L'Associazione ha pertanto per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p).

A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, nel rispetto delle norme di legge vigenti e, in ogni caso, anche in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, può svolgere le seguenti attività:

- orientamento, formazione, qualificazione, riqualificazione aggiornamento e perfezionamento professionale a favore degli inoccupati e disoccupati;
- analisi dei fabbisogni formativi e dell'evoluzione del mercato del lavoro;
- attività formative, professionali, culturali e sociali per i lavoratori italiani ed esteri migranti o emigrati in Italia ed all'estero;
- realizzazione, in collaborazione con Istituti ed Enti sia pubblici che privati, di percorsi di studio finalizzati alla crescita professionale.
- attività di informazione e di sensibilizzazione sui problemi socio-economici e del mercato del lavoro nonché di orientamento per le scelte professionali.

È vietato all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo; tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/2017.

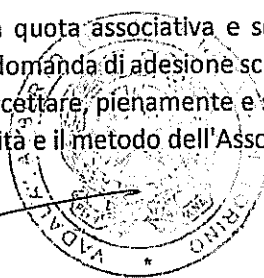
L'Associazione di promozione sociale "ATEMA" opera nel territorio della Regione Piemonte.

ART. 4 SOCI FONDATORI

I soci Fondatori sono associati di diritto dell'Associazione.

ART. 5 ASSOCIATI ORDINARI

Gli associati ordinari sono coloro che, che previo pagamento della quota associativa e senza limitazioni relative alle condizioni economiche e discriminazione di sorta, fanno domanda di adesione scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di voler partecipare alla vita associativa e di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione.



[Handwritten signature]

[Vertical handwritten signatures and notes on the right margin, including names like 'Dall'acqua', 'Zabur', 'Lunardi', 'Bor', 'Gennichis', 'Mare', 'Lunardi', 'Bor', 'Gennichis', 'Mare', 'Lunardi', 'Bor']

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo in ogni caso l'eventuale diritto di recesso o l'esclusione.

La quota associativa versata dall'associato non è rivalutabile, rimborsabile e trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità delle quote di natura patrimoniale.

ART. 6 ASSOCIATI VOLONTARI

L'associato volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Gli associati che svolgono tale attività in maniera non occasionale sono iscritti in un apposito Registro.

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Ogni associato ha i seguenti diritti:

- diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi;
- diritto di voto per eleggere gli organi sociali e, se maggiorenne, ha diritto di proporsi quale candidato per gli stessi, purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi;
- diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, e presso la sede dell'Associazione, entro 15 dalla richiesta, rispettando le modalità indicate con la comunicazione di conferma;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e votare in Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

I doveri degli associati sono:

- non avere condotte in contrasto con disposizioni di legge;
- non tenere comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo;
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- osservare tutte le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo PEC. La dichiarazione di recesso avrà



in proprio o in delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il Presidente e Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto componente dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva una volta l'anno il bilancio di esercizio e, quando ciò sia obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria è competente per la modifica dell'atto costitutivo o dello Statuto con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È, altresì, competente per la delibera di scioglimento e di liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto.

ART. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. Dura in carica per 3 esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti per successivi mandati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Nel caso siano entrambi assenti, l'adunanza è presieduta dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige verbale. Il Presidente e il Segretario, che hanno il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

ART. 15 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- Il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. Nel computo dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che può delegare anche a qualcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dall'assemblea.

Tra i compiti del Consiglio Direttivo rientrano:

- deliberare sull'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- stabilire le modalità di visione dei libri sociali da parte degli associati che ne abbiano fatto richiesta;
- deliberare, con voto segreto, sull'esclusione degli associati;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'assemblea.

ART. 16 PRESIDENTE

Il Presidente, che è il legale rappresentante dell'Associazione, viene eletto dall'assemblea degli associati e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

La sua carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'attività di ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è nominato dall'assemblea, nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma II, c.c. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.. Essi restano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati.

I compiti dell'organo di controllo sono:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento



[Handwritten signature]

Genichis

Alvaro

Boffetti

Luca

Ferraro

Ferraro

Carlo

[Handwritten signature]

- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 14 D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 ORGANO DI REVISIONE

Laddove ciò sia richiesto per legge o lo si ritenga opportuno, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Qualora, i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non vi sia un soggetto incaricato.

ART. 19 LIBRI SOCIALI E ALTRE SCRITTURE OBBLIGATORIE

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- e) le scritture contabili e relative al bilancio di esercizio.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, consiglieri o ad altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ha, altresì, l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 22 BILANCIO

L'esercizio sociali si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta agli associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Francesco Russo
Severino Manno
Carlo Longo

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.

Al Consiglio Direttivo competono altresì gli adempimenti successivi all'approvazione del bilancio, prescritti dal D. Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio

ART. 23 BILANCIO SOCIALE

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, lo stesso, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

ART. 24 CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 25 RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

ART. 26 ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

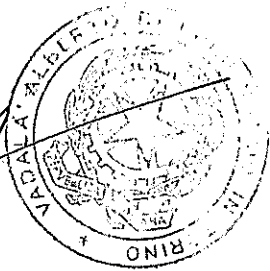
ART. 27 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

[Signature]



[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

